



COMUNE DI GENOVA
STAZIONE UNICA APPALTANTE
SERVIZI GENERALI

CAPITOLATO SPECIALE L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI GENOVA (APPALTO VERDE) PER IL PERIODO 01.02.2018-31.01.2020 DIVISO IN DUE LOTTI:

LOTTO 1 – SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI SITE NEI TERRITORI DEI MUNICIPI CENTRO EST, CENTRO OVEST, BASSA VALBISAGNO E VALBISAGNO PER UN IMPORTO DI EURO 787.458,65 DI CUI EURO 7.7960,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZE NON SOGGETTI A RIBASSO ED EURO 173.240,90 PER IVA 22% (CIG: 7244202899)

LOTTO 2 - SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI SITE NEI TERRITORI DEI MUNICIPI VALPOLCEVERA, MEDIO PONENTE, PONENTE, MEDIO LEVANTE E LEVANTE PER UN IMPORTO EURO 709.104,80 DI CUI EURO 7.020,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZE NON SOGGETTI A RIBASSO ED EURO 156.003,06 PER IVA 22%(CIG: 72442131AF)

INDICE

- Art.1 - Oggetto del servizio**
- Art.2 - Importo e durata del servizio**
- Art.3 - Cauzione definitiva e polizza R.C.T.**
- Art.4 - Modalità di esecuzione del servizio di pulizia**
- Art.5 – Estensione/riduzione del servizio**
- Art.6 - Obblighi della ditta assegnataria**
- Art.7 - Responsabilità**
- Art.8 - Obbligo di assorbimento del personale**
- Art.9 – Tutela della Privacy**
- Art.10 -Ispezioni e controlli**
- Art.11 -Inadempienze e penalità**
- Art.12 –Esecuzione in danno**
- Art.13 – Inadempienze e risoluzione del contratto**
- Art.14 - Fatture, liquidazioni e pagamenti**
- Art.15 – Subappalto**
- Art.16 - Divieto di cessione del contratto**
- Art.17 – Cessione del credito**
- Art.18 - Spese contrattuali**
- Art.19 - Rinvio ad altre norme**
- Art.20 - Foro competente**

Art. 1 – Oggetto del servizio

Costituisce oggetto del presente capitolato l'esecuzione dei seguenti servizi di pulizia presso le scuole comunali dell'Infanzia divisi come segue:

Lotto 1 – Scuole dell'Infanzia Comunali site nei territori dei Municipi Centro Est, Centro Ovest, Bassa Valbisagno e Valbisagno

Lotto 2 - Scuole dell'Infanzia Comunali site nei territori dei Municipi Valpolcevera, Medio Ponente, Ponente, Medio Levante e Levante

I servizi di pulizia devono essere eseguiti nelle aree, nelle tipologie di intervento e secondo le frequenze indicate nell'Allegato "Tipologie e frequenze"

Art. 2 - Importo e durata del servizio

L'importo totale del contratto, di durata pari a 21,00 mesi (nel mese di luglio le scuole dell'infanzia aperte corrispondono al 50% del totale e nel mese di agosto tutte le scuole dell'infanzia sono chiuse) per ciascun lotto, sarà determinato dall'applicazione della percentuale unica di ribasso offerta sui prezzi unitari mensili a mq per le prestazioni ordinarie da effettuare nelle varie aree riportati nel rispettivi allegati "Prezzi Scuole Infanzia Lotto 1" e "Prezzi Scuole Infanzia Lotto 2" moltiplicati per i relativi mq per 21 mesi fino alla concorrenza degli importi sotto elencati:

Lotto 1: Euro 787.458,65 di cui Euro 7.796,00 per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso

Lotto 2: Euro 709.104,80 di cui euro 7.020,00 per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso

I contratti relativi a ciascun lotto avranno decorrenza presumibilmente dal 01.02.2018 al 31.01.2020 (per il mese di luglio l'apertura delle scuole dell'Infanzia corrisponde al 50% del totale delle stesse e nel mese di agosto tutte le scuole dell'infanzia sono chiuse e pertanto il servizio di pulizia non deve essere eseguito).

L'importo contrattuale potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a un quinto dell'importo complessivo previsto dal contratto, secondo quanto stabilito dall'art. 106 comma 12 del codice agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni effettivamente eseguite.

La Civica Amministrazione si riserva l'opzione di prorogare il presente affidamento per la durata massima di ulteriori 12 mesi inviando una semplice richiesta scritta all'aggiudicatario entro i 15 giorni precedenti la scadenza contrattuale. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

La Civica Amministrazione si riserva altresì l'opzione di **prorogare** il presente affidamento per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi del comma 11 del predetto art. 106, ivi compresa l'adesione a convenzione stipulata dalla Consip S.p.A. o da altro Soggetto Aggregatore, in ogni caso per un periodo non superiore a 12

mesi; in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

N.B. Qualora, durante la vigenza contrattuale, venisse attivata una convenzione da parte di Consip e/o altro Soggetto Aggregatore avente ad oggetto il medesimo servizio, i contratti si risolveranno automaticamente decorsi 15 giorni dalla ricezione di una comunicazione in tal senso da parte del committente, senza che gli aggiudicatari possano pretendere alcun risarcimento, eccetto il corrispettivo per le prestazioni già rese

Art. 3- Cauzione definitiva e polizza R.C.T.

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, la Ditta aggiudicataria di ogni lotto dovrà versare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal presente Capitolato.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione potrà inoltre essere ridotta ai sensi del disposto del dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento sarà svincolata dopo l'accertamento dell'integrale soddisfacimento dell'obbligazione.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Assicurazione R.C.T.

La Ditta aggiudicataria di ciascun lotto, prima di dare corso all'esecuzione del contratto, dovrà presentare la documentazione comprovante la stipulazione di una polizza assicurativa, totalmente esente da franchigia e di durata corrispondente a quella del servizio, per la responsabilità civile per danni derivanti dall'esecuzione del servizio e conseguenti all'erogazione del servizio stesso da parte della Ditta aggiudicataria, con un massimale non inferiore ad € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per ogni sinistro.

Art. 4 - Modalità d'esecuzione del servizio di pulizia.

Per il lotto 1 è richiesto un monte ore complessivo minimo di n. 39980,00 ore corrispondenti a n. 19990 annue

Lotto 2: è richiesto un monte ore complessivo minimo di n. 36.000,00 ore corrispondenti a n. 18.000,00 annue

Per ciascun anno scolastico il servizio di pulizia dovrà essere effettuato per ciascun lotto in coincidenza con il periodo di apertura delle sedi scolastiche, dal mese di settembre al mese di giugno, con sospensione di circa due settimane nel periodo natalizio, e di circa una settimana nel periodo pasquale. Nel mese di luglio di ogni anno il servizio dovrà essere effettuato nelle sedi che verranno indicate dal Settore Gestione Servizi per l'Infanzia e Scuole dell'Obbligo della Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili corrispondenti circa al 50% del totale complessivo delle strutture, mentre nell'ultima settimana del mese di agosto di ogni anno, presso tutte le strutture, prima dell'inizio dell'anno scolastico dovrà essere effettuato uno dei tre interventi accurati meglio precisati nel documento "Allegato Tipologie e frequenze".

Si riporta di seguito la legenda delle frequenze degli interventi:

G giornaliera, S/3 tre volte a settimana, S/2 due volte a settimana; S settimanale, M/2 quindicinale, M mensile, 3M trimestrale; 6M semestrale; A annuale

Si precisa che, relativamente alle frequenze trimestrale (3M), semestrale (6M) ed Annuale (A), il numero di interventi da eseguire deve essere, rispettivamente, pari a 4 volte/anno, a 2 volte/anno ed 1 volta /anno, a prescindere dai mesi in cui verrà erogato il servizio.

Si precisa inoltre che le prestazioni con frequenza trimestrale (3M) dovranno essere eseguite nei seguenti periodi: Ultima settimana di agosto, periodo natalizio e fine anno scolastico, ad eccezione della pulizia dei vetri che dovrà essere eseguita nell'ultima settimana di agosto, nel periodo natalizio e nel periodo pasquale.

Le tipologie del servizio sono divise per aree omogenee, all'interno delle quali sono ricompresi gli ambienti costituenti le aree stesse. Per ciascuna Area sono indicate le varie attività con l'indicazione della relativa frequenza.

Le attività oggetto del servizio sono state suddivise in:

-Attività ordinarie: retribuite a canone e relative alla pulizia delle aree da effettuarsi periodicamente

-Attività integrative: retribuite a canone e relative ad attività specifiche non comprese tra le attività ordinarie ma da effettuarsi con una determinata periodicità, qualora ordinate dalla Stazione Appaltante

-Attività straordinarie: retribuite attraverso un corrispettivo extra canone e sono costituite da attività a richiesta

Le tipologie e frequenze del servizio sono specificate nell'Allegato A al presente capitolato. Le tipologie del servizio sono divise per aree omogenee, all'interno delle quali sono ricompresi gli ambienti costituenti le aree stesse. Per ciascuna Area sono indicate le varie attività con l'indicazione della relativa frequenza.

In generale, tutte le operazioni di pulizia dovranno essere eseguite in modo da non interferire con le attività didattico-educative e da evitare, il più possibile, i rischi di interferenza in tema di sicurezza; pertanto, di norma, gli interventi devono essere effettuati preferibilmente dalle ore 17,00 /17,30 da lunedì a venerdì. Eventuali variazioni dovranno essere concordate con i Responsabili delle strutture.

Il collegamento di ogni macchina funzionante elettricamente deve obbligatoriamente avvenire con dispositivi tali da assicurare una perfetta messa a terra con l'osservanza delle norme in materia di sicurezza elettrica.

A tutte le attrezzature e macchine utilizzate deve essere applicata una targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il marchio dell'aggiudicatario stesso.

L'aggiudicatario è responsabile della custodia sia per le macchine ed attrezzature tecniche sia dei prodotti chimici utilizzati, anche qualora questi vengano tenuti in locali messi a disposizione dal Comune.

L'aggiudicatario deve inoltre provvedere al posizionamento, nei servizi igienici compresi nelle aree assegnate, del materiale igienico sanitario (es. sapone liquido, carta igienica, asciugamani di carta, etc.), fornito dalle singole scuole.

Le operazioni di pulizia, condotte da personale specializzato, dotato delle migliori attrezzature disponibili, dei materiali più idonei a risolvere, di volta in volta, le diverse necessità d'intervento, sono finalizzate ad assicurare il massimo confort e le migliori condizioni di igiene per garantire un sano svolgimento delle attività lavorative.

Durante lo svolgimento del servizio dovranno essere osservate, come prescritto dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., tutte le misure prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Dovranno altresì essere rispettate le vigenti norme antinfortunistiche nonché le disposizioni contenute nel D.M. n. 37/08.

Si riportano di seguito le modalità di svolgimento di alcune attività:

La pulizia delle pavimentazioni tessili, dei tappeti e degli zerbini deve essere effettuata mediante battitura e aspirazione elettromeccanica ad acqua o a filtri speciali che evitino la fuoriuscita di residui di polvere;

La lavatura e la disinfezione di tutti gli apparecchi igienico sanitari deve essere effettuata con specifici prodotti;

La spolveratura ad umido di tutti gli arredi accessibili senza uso di scale deve essere effettuata su mobili, scrivanie, soprammobili, quadri, mobiletti e davanzali delle finestre;

La spazzatura ad umido delle pavimentazioni non tessili deve essere effettuata con apparecchiature apposite;

La pulizia a fondo di tutti i pavimenti di moquette deve essere effettuata con aspirapolvere, battitappeto di adeguata potenza, previa eliminazione di ogni tipo di macchia con schiume detergenti o altri smacchiatori idonei e tali da non danneggiare le circostanti pareti;

La disinfezione di tutti gli apparecchi telefonici, tastiere, personal computer e similari deve essere effettuata con sistema adeguato alla tecnologie esistenti;

La lavatura e l'eventuale protezione di pavimentazioni tipo linoleum e in legno deve essere effettuata con tecniche e prodotti specifici alla loro natura;

La pulizia a fondo e la lucidatura degli elementi metallici, maniglie, zoccoli, targhe, cornici, piastre, deve essere effettuata con prodotti idonei al tipo di elemento da pulire

La pulizia delle aule dovrà essere effettuata con le seguenti modalità:

Pulizia accurata dei tavolini con rimozione di ogni residuo (pennarelli – avanzi cibo ecc);

Pulizia accurata delle seggioline con rimozione della polvere sotto le gambe e pulizia accurata del sedile e della spalliera, in quanto parti più a contatto con i bambini che vi poggiano le mani e la bocca

Pulizia e sanificazione, con appositi prodotti igienizzanti, dei tappetoni e i seggioloni.

Spolveratura degli arredi.

Svuotamento dei cestini della spazzatura.

Scopatura accurata e lavaggio dei pavimenti previo impilamento dei seggiolini o collocazione degli stessi sopra i tavolini dalla parte della seduta (non dalle gambe)

Riposizionamento dei seggiolini

Prima di passare ad altra aula gli stracci della polvere vanno sbattuti accuratamente o cambiati, se sporchi, mentre gli stracci o i moci vanno lavati cambiando l'acqua; l'operazione di pulitura deve riprendere in altro locale con strumenti e attrezzature perfettamente pulite.

La pulizia dei servizi igienici dovrà essere effettuata con le seguenti modalità:

Adeguata pulizia delle parti piastrelate con particolare attenzione a quelle vicine ai w.c. e ai lavandini con prodotti igienizzanti

Pulizia e sanificazione di tutti i sanitari (w.c. – lavandini – vasche ecc) e degli accessori e di tutti gli arredi presenti (fasciatoi – mobiletti – mensole ecc. catene, maniglie ecc) attraverso l'irrorazione e nebulizzazione di idonei prodotti disinfettanti;

Scopatura manuale del pavimento con particolare attenzione ai punti ove si annida maggiormente la polvere (angoli, sotto i caloriferi e sotto i mobili);

Lavaggio del pavimento avendo cura di togliere macchie e residui.

Al fine di evitare il diffondersi di contaminazioni batteriche, la pulizia dei servizi igienici deve essere eseguita utilizzando panni/spugne e secchi di colore diverso secondo le specifiche zone e mediante vaporizzazione ad almeno 100 gradi da effettuarsi con cadenza settimanale;

I prodotti detergenti, i prodotti disinfettanti, i prodotti per impieghi specifici e i detergenti super concentrati utilizzati devono essere conformi almeno ai requisiti minimi di cui rispettivamente ai paragrafi 6.1 e 6.2 dell'allegato al Decreto del Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del mare D.M. del 24 maggio 2012. Tale decreto definisce i Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene in attuazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP) adottato con decreto interministeriale dell'11 aprile 2008.

Il rispetto dei requisiti per i detergenti multiuso, detergenti per servizi sanitari e detergenti per finestre si presume conforme se il prodotto è in possesso di eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche. Per i prodotti non presunti conformi e per le altre tipologie di prodotti disinfettanti, detergenti superconcentrati e prodotti per impieghi specifici la conformità ai requisiti minimi deve essere assicurata secondo le modalità previste dal DM 24 maggio 2012 sopra richiamato.

Inoltre il fornitore del servizio:

- a) dovrà svolgere il servizio secondo le proposte tecniche offerto in sede di gara;
- b) tutte le operazioni devono essere effettuate accuratamente e ad opera d'arte con l'impiego di mezzi e materiali idonei in modo da non danneggiare pavimenti, vernici, arredi e quant'altro presente negli ambienti oggetto delle attività.
- c) non dovrà in nessun caso utilizzare prodotti con funzione esclusivamente deodorante/profumante;
- d) non dovrà in nessun caso utilizzare segatura del legno e piumini di origine animale;
- e) dovrà produrre le schede tecniche dei prodotti consumati per le esigenze di sanificazione e detergenza durante il periodo di riferimento, indicando, per ciascun prodotto, produttore e nome commerciale del prodotto, quantità del prodotto utilizzata. La relazione dovrà essere accompagnata da opportune prove documentali in caso di esplicita richiesta da parte Stazione Unica Appaltante e/o dai soggetti contraenti .

Le condizioni di esecuzione di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) saranno verificate a campione dalla Stazione Appaltante che chiederà all'aggiudicatario di comprovare gli impegni assunti in fase di gara mediante mezzi di prova rappresentati anche da documentazione tecnica del fabbricante o da una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

Tra le attrezzature occorrenti per l'esecuzione del servizio sopra descritto (la cui fornitura è compresa nel canone del servizio) sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scale, secchi, aspirapolveri, spruzzatori, scopettoni, strofinacci, pennelli, piumini o detersivi, sacchi per la raccolta dei rifiuti, impalcature, ponteggi, etc.

Tutti i prodotti chimici impiegati devono rispondere alle normative vigenti in Italia e nell'UE relativamente a "biodegradabilità", "dosaggi" e "avvertenze di pericolosità".

Tutte le macchine utilizzate per la pulizia devono essere certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti e tutti gli aspiratori per polveri devono essere provvisti di meccanismo di filtraggio dell'aria in uscita secondo le disposizioni di legge.

Resta inteso che, qualora sia richiesto l'utilizzo di ponteggi, autoscale o quant'altro non espressamente citato per l'effettuazione di determinate attività, i costi per il nolo di tali attrezzature sono a carico dell'Amministrazione

L'aggiudicatario è responsabile della custodia sia delle macchine ed attrezzature tecniche, sia dei prodotti chimici utilizzati.

la pulizia dei locali con impianti e apparecchiature a tecnologia sofisticata (ad esempio i centri di elaborazione dati) deve essere eseguita con mezzi ed apparecchiature idonee.

Art. 5 - Estensione/riduzione del servizio

Qualora, nel corso dell'esecuzione di ciascun contratto il servizio di pulizia dovesse essere esteso a nuovi locali, la ditta assegnataria sarà tenuta ad eseguire le prestazioni allo stesso prezzo e condizioni del contratto vigente, inclusa la pulizia di fondo iniziale.

Dalla data di estensione del servizio il corrispettivo mensile sarà tuttavia aumentato di una quota determinata sulla base del prezzo di aggiudicazione rapportato alla superficie dei locali acquisiti.

Analogamente, nel caso in cui alcuni locali dovessero essere dismessi o temporaneamente inutilizzati, la Ditta dovrà sospendere per ciascun lotto il servizio previa disdetta scritta da parte del Settore Stazione Unica Appaltante -Acquisti.

Dalla data della sospensione nulla sarà più dovuto in relazione ai locali dismessi o temporaneamente inutilizzati.

In caso di interventi di natura straordinaria, la ditta aggiudicataria di ciascun lotto sarà tenuta ad eseguire il servizio a condizioni rapportabili a quelli del contratto vigente.

Art 6 - Obblighi della ditta assegnataria

A - Obblighi nei confronti della committenza

A.1 - Obblighi di tipo prestazionale

- a) rispettare l'offerta tecnica presentata, nonché tutti gli oneri, atti e condizioni indicati nei documenti di gara e nel presente Capitolato;
- b) garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia
- c) provvedere tempestivamente, qualora l'Amministrazione con apposita segnalazione evidenziasse criticità nell'esecuzione del servizio in oggetto, all'adozione di tutti i rimedi necessari ed idonei per risolvere le anomalie riscontrate.
- d) obblighi di tutela della privacy meglio specificati al successivo art. 9.
- e) obbligo di cura dei locali (attenzione a non danneggiare apparecchiature, arredi e quant'altro presente nei locali oggetto del servizio - chiusura di porte, finestre, luce a conclusione degli interventi, eventuale attivazione dei dispositivi di allarme, ecc)
- f) predisporre, per il/i lotto/i aggiudicato/i, il Documento integrativo al DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI elaborato dalla Civica Amministrazione e allegato al presente Capitolato, in relazione alle proprie scelte autonome e di responsabilità nell'organizzazione dell'espletamento delle prestazioni.

A .2 Obblighi di comunicazione

- a) comunicare, entro 15 giorni naturali e consecutivi dall'aggiudicazione, alla Stazione Unica Appaltante il nominativo del responsabile per la sicurezza;
- b) comunicare, entro lo stesso termine, agli Uffici utenti e alla Stazione Unica appaltante il nominativo di ciascuna unità impiegata nelle rispettive sedi ed ogni eventuale successiva variazione;
- c) inviare, entro il primo giorno lavorativo del mese successivo, agli Uffici utenti e alla Stazione Unica Appaltante il calendario degli interventi periodici da effettuarsi nel corso del mese stesso ed eventuali successive variazioni e aggiornamenti. Nel calendario dovranno essere indicati, per ciascuna struttura, il giorno e la fascia oraria di intervento;
- d) inviare alla Stazione Unica Appaltante, entro il giorno 5 di ogni mese, il report contenente l'indicazione, per ogni sede, di tutti gli interventi (ordinari e periodici) eseguiti nel mese precedente, completo del monte ore effettuato, dei nominativi e livelli retributivi degli operatori impiegati;
- e) comunicare qualsiasi modifica che intervenuta nel sistema di gestione del servizio, nonché a quelle di ordine generale di cui all'art. 80 del D. L.vo 50/2016;

B - Obblighi nei confronti del personale impiegato nelle operazioni di pulizia

- applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali di settore;
- assumere a proprio carico le spese relative ai contributi assicurativi, assistenziali ed infortunistici;
- rispondere verso detto personale, come verso terzi, di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio e/o dei propri salariati;
- dotare il personale di adeguati dispositivi di sicurezza ed applicare, nell'esecuzione del servizio, le norme vigenti in materia di prevenzione e sicurezza di cui al Decreto Legislativo n°81/2008 e successive modifiche ed integrazioni nonché le norme che dovessero intervenire nel corso del contratto, in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene del lavoro, assicurazione contro gli infortuni;
- dotare il personale di una divisa di foggia e colore tale da rendere identificabili gli operatori. L'uniforme deve essere provvista di cartellino di riconoscimento dell'operatore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, riportante la denominazione del fornitore di

appartenenza, generalità, numero di matricola, mansione e fotografia. La divisa deve essere mantenuta in perfetto stato di pulizia e di decoro.

D - Oneri a carico dell'aggiudicatario

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente servizio.

Sono altresì a carico dell'aggiudicatario tutti i prodotti detergenti e disinfettanti, tutte le attrezzature e macchinari, (quali ad es. monospazzole, battitappeto aspirapolvere automatico per superfici tessili, lavamoquettes, aspirapolvere, bidone aspiraliquidi, lavasciuga pavimenti etc.) tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione del servizio.

ART. 7 - Responsabilità

Gli eventuali danni derivanti dall'espletamento del servizio o – comunque – collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione od a terzi, saranno assunti dalla Ditta aggiudicataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

ART. 8 – Obbligo di assorbimento del personale

Il presente appalto è sottoposto all'osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente nel settore relativamente all'obbligo di assorbimento della manodopera. A tal fine l'aggiudicatario si obbliga all'osservanza di tutte le leggi e delle norme previste dalla contrattazione collettiva di settore in tema di mantenimento dell'occupazione dei lavoratori appartenenti all'impresa cessante, qualora ciò sia coerente con la propria organizzazione d'impresa.

Conseguentemente, sulla base dei dati comunicati dagli aggiudicatari dei contratti precedenti le ore totali del personale uscente da assorbire, divise per livello sono le seguenti:

LOTTO 1: monte ore complessivo annuo da assorbire n. 17.968,70 così suddiviso:
Livello 2: n. 25 operatori per ore 17.013,20 ore annue
Livello 3: n.1 operatore per ore 955,50 ore annue

LOTTO 2: monte ore complessivo annuo da assorbire n. 17.038 così suddiviso:
Livello 1: n. 2 operatori per ore 903,25
Livello 2: n. 23 operatori per ore 15.001,00
Livello 3: n. 1 operatore per ore 481,75
Livello 4: n. 1 operatore per ore 652,00

Contratto applicato: CCNL Multiservizi

Il Comune di Genova potrà richiedere al fornitore la documentazione che provi l'avvenuto esperimento di tutte le procedure previste dal CCNL di riferimento per la tutela dei lavoratori nei cambi di appalto.

Il Comune resta, nel modo più assoluto, estraneo ai rapporti giuridici conseguenti all'assunzione ed al licenziamento di detto personale ed ai contratti di lavoro stipulati con esso dall'impresa, salvo il diritto di considerare inadempienza contrattuale l'inosservanza, da parte dell'impresa, delle normative contrattuali e

sindacali concernenti il settore nonché dei contratti di lavoro stipulati con il personale salariato.

ART.9 – Tutela della Privacy

Qualificazione dell'impresa di pulizie: ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, nei confronti del Comune di Genova la ditta assegnataria dell'incarico per lo svolgimento delle pulizie assume la qualifica di incaricato esterno del trattamento dei dati, e si impegna al rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) nonché di quanto stabilito nel Documento programmatico sulla sicurezza dei dati (D.P.S.) di cui verrà consegnata copia al Titolare della ditta.

Durata della nomina a incaricato esterno del trattamento dei dati: detta nomina avrà durata fino alla scadenza contrattuale dopodiché dovrà essere esplicitamente rinnovata. La nomina decadrà comunque automaticamente in caso di revoca o interruzione anticipata dell'incarico, oppure in qualsiasi momento a insindacabile giudizio del Comune di Genova.

Obbligo di identificazione e registrazione dei soggetti ammessi ai locali: allo scopo di poter permettere l'identificazione e la registrazione degli addetti alle pulizie, i nominativi degli addetti stessi dovranno essere anticipatamente comunicati tramite fax alla Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova (n. fax 010 5572779) e ai Responsabili di tutte le strutture presso cui viene effettuato il servizio; nella comunicazione dovranno essere riportati: cognome e nome, data e luogo di nascita, luogo di residenza. In caso di sostituzione di personale, dovrà essere anticipatamente comunicato tramite fax il nominativo della persona che opererà in sostituzione, e di quella sostituita. Gli addetti alle pulizie dovranno sempre essere muniti di tesserino di riconoscimento, riportante foto e nome e cognome, che dovrà essere esposto in modo da essere sempre visibile per poter permettere l'identificazione da parte del Comune di Genova o di personale addetto alla vigilanza dei locali.

Prima di accedere ad archivi contenenti dati sensibili e giudiziari, e all'uscita dagli stessi, gli addetti alle pulizie dovranno compilare e firmare apposito registro di entrata/uscita.

Il personale dell'Impresa non potrà in alcun caso accedere ai locali in orari diversi da quelli stabiliti per il servizio, salva diversa richiesta da parte dell'Amministrazione comunale.

Obbligo alla riservatezza: Il personale addetto alle pulizie dovrà svolgere le sole attività indispensabili per la pulizia dei locali e delle cose. Qualora durante lo svolgimento delle operazioni di pulizia, il personale addetto dovesse venire a conoscenza, involontaria o fortuita, di dati personali e sensibili, e più in generale di dati e fatti relativi all'attività degli uffici comunali, il personale stesso dovrà sempre e comunque mantenere il segreto e la massima riservatezza, e adottare una condotta equipollente al segreto d'ufficio.

Divieto di utilizzo di apparecchiature informatiche e telematiche: è fatto esplicito divieto al personale addetto alle pulizie di utilizzare telefoni, fax e personal computer o terminali, anche nel caso in cui tali apparecchiature siano state lasciate accese e incustodite dal personale dipendente.

Cura degli accessi: Qualora il servizio venga effettuato al termine dell'orario d'ufficio o, comunque, in assenza di personale comunale gli operatori della ditta devono avere la massima cura di non lasciare accessi incustoditi (porte e finestre aperte) sia

durante l'esecuzione del servizio, ad eccezione dei locali dove stiano operando, sia a conclusione del servizio.

Art. 10 - Ispezioni e controlli

Il controllo sulla regolare esecuzione del servizio sarà effettuato dalle Direzioni/Settori utenti che ne daranno attestazione, a conclusione di ogni mese, mediante l'invio alla Stazione Unica appaltante di un apposito documento.

Il settore Stazione Unica appaltante potrà disporre, anche a seguito di reiterate segnalazioni da parte degli uffici utenti, verifiche o sopralluoghi, ai quali la ditta assegnataria potrà essere presente su breve preavviso.

Inoltre, la Civica Amministrazione si riserva di controllare l'adempimento di quanto previsto in merito all'assorbimento, agli inserimenti e alla formazione del personale come indicato dal progetto della ditta sociale/consorzio aggiudicatario.

Art. 11 - Inadempienze e penalità

- Penalità in caso di esecuzione parziale o di esecuzione non a regola d'arte delle prestazioni

In caso di esecuzione parziale/non a regola d'arte del servizio sarà applicata una penalità pari al:

- 10% del costo mensile del servizio corrisposto per ogni scuola dell'infanzia oggetto di contestazione;

- una percentuale del 30% del costo mensile del servizio corrisposto per la scuola d'infanzia oggetto di contestazione per le successive segnalazioni, fatta salva la facoltà di risoluzione anticipata del contratto

In caso di inadempienza contestuale relativa al servizio con frequenza dalla giornaliera alla quindicinale e agli interventi con frequenza superiore a quindici giorni le percentuali suddette saranno sommate.

Penalità in caso di mancata esecuzione degli interventi:

In caso di mancata esecuzione del servizio relativo agli interventi con frequenza dalla giornaliera alla quindicinale, ivi comprese le eventuali migliorie proposte in relazione all'item 5.2, sarà applicata una penale pari al 15% del costo mensile del servizio corrisposto per la scuola d'infanzia oggetto di contestazione.

In caso di mancata esecuzione di interventi con frequenza superiore a quindici giorni, ivi compresa l'eventuale miglioria offerta in relazione all'item 5.3, sarà assegnato alla ditta un termine massimo di 15 giorni naturali e consecutivi per provvedere. Trascorso infruttuosamente tale termine sarà applicata una penalità pari a € 500,00 (cinquecento/00) per ogni intervento non eseguito, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di procedere all'esecuzione in danno.

Penalità in caso di mancata esecuzione dei sistemi di auto controllo:

In caso di mancato rispetto dell'impegno eventualmente assunto in sede di offerta tecnica di predisporre in corrispondenza di ogni gruppo di servizi igienici una bacheca con "foglio firme si applicheranno le seguenti penali:

- 10% del costo mensile del servizio corrisposto per ogni scuola d'infanzia contestata in caso di 1° segnalazione;

- il 30% del costo mensile del servizio corrisposto per ogni scuola d'infanzia contestata per le segnalazioni successive

In caso di mancato rispetto dell'impegno eventualmente assunto in sede di offerta tecnica di effettuare ispezioni di verifica e controllo qualitativo sul servizio da parte del responsabile del servizio stesso, trasmettendo all'Amministrazione committente il relativo report, con la cadenza periodica proposta, si applicherà la penale di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nella trasmissione del predetto report.

In caso di mancato rispetto dell'impegno, eventualmente assunto in sede di offerta tecnica, di fornire e utilizzare, con cadenza **almeno mensile**, il test di misurazione del livello di polvere con la "Scala di Bacharach", ovvero il test di misurazione del livello di carica batterica, residui organici e residui alimentari su oggetti e superfici con il "Bioluminometro" ovvero ancora il test di misurazione del livello di carica batterica con apposite piastrine in materiale plastico sui sanitari presso i Servizi Igienici, applicherà la penale di euro 500,00 per ogni test non effettuato nel mese di riferimento.

Penalità in caso di mancata formazione del personale impiegato:

Qualora le scuole dell'infanzia utenti rilevassero che la ditta aggiudicataria non rispetta l'impegno, eventualmente assunto in sede di offerta tecnica ad adottare misure formative di almeno 8 ore per tutto il personale del Fornitore verrà applicata la penale di 500,00 euro

Penalità in caso di utilizzo di prodotti/ attrezzature/macchinari non conformi:

In caso di utilizzo di prodotti e/o attrezzature e/o macchinari non conformi a quanto richiesto ed eventualmente proposto nell'offerta tecnica, ivi compreso l'utilizzo esclusivo di sistemi di dosaggio anche per prodotti non super concentrati e di prodotti in microfibra eventualmente offerti, sarà applicata la penalità di euro 200€ per ogni sede oggetto di contestazione e per ogni tipologia di mancanza contestata.

Penalità in caso di mancato rispetto di altre offerte migliorative:

In caso di mancato rispetto dell'impegno eventualmente offerto di inviare documentazione esclusivamente in formato elettronico o utilizzando carata conforme ai criteri ambientali minimi, verrà applicata la penale di euro 50,00 per ogni singola violazione.

In caso di mancato rispetto dell'impegno eventualmente offerto di implementare gratuitamente l'Anagrafica Architettonica con maggiori informazioni oltre a quelli indicati nel documento allegato al Disciplinare "Sedi Scuole dell'Infanzia" verrà applicata la penale di 25,00 euro per ogni giorno di ritardo.

Penalità in caso di accessi incustoditi:

Qualora gli operatori della ditta aggiudicataria durante l'esecuzione, ad eccezione dei locali nei quali stano operando, e/o a conclusione del servizio lascino in custoditi gli accessi (porte e finestre) verrà applicata una penale pari ad euro 200,00.

Penalità in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione:

In caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 6-lettera A2 verrà applicata una penale pari ad euro 250,00 per ogni inadempienza.

L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione, rispetto alla quale l'impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre tre giorni dalla comunicazione della contestazione stessa.

Trascorso il termine di 3 giorni lavorativi, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, il Responsabile del Stazione Unica appaltante procederà all'applicazione della penalità mediante trattenuta dalle fatture relative al servizio contestato.

La penalità potrà essere ridotta ed eventualmente revocata nel caso in cui:

- la ditta esegua con buon esito le prestazioni contestate relativamente agli interventi con frequenza superiore a 15 giorni nel termine di dieci giorni lavorativi;
- la ditta invii alla Stazione Unica appaltante controdeduzioni congrue e documentate in relazione alle inadempienze contestate.

Non danno luogo a responsabilità per la ditta le interruzioni dovute a cause di forza maggiore intendendosi per forza maggiore qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori dell'impresa che la stessa non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza.

Art. 12 – Esecuzione in danno.

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria di ciascun lotto ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni di cui al presente Capitolato, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta – senza alcuna formalità – l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'aggiudicatario, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per la rifusione dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato.

Art. 13 - Inadempienze e risoluzione del contratto.

Per il ripetersi di gravi inadempienze, previe le contestazioni del caso, potrà farsi luogo alla risoluzione anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto alla ditta salvo ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti della ditta stessa.

In particolare si procederà alla risoluzione anticipata ed unilaterale del contratto dopo 5 inadempienze, anche non consecutive, segnalate per iscritto alla Ditta

aggiudicataria nel corso dell'anno e non seguite da interventi di ripristino entro i termini prefissati.

Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto:

a) per manifesta inosservanza delle norme previste dalla Legge sulla sicurezza nel lavoro e dai contratti nazionali di lavoro nonché gravi e ripetute violazioni alle disposizioni contenute nel Documento di Valutazione dei rischi da parte dell'Impresa appaltatrice nonché delle eventuali imprese subappaltatrici, comprese quelle relative al comportamento omissivo degli stessi operatori.

In tal caso la risoluzione del contratto decorrerà dal giorno indicato nel provvedimento specifico.

b) qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

c) qualora , con riferimento alle modificazioni di cui al predetto art. 106 comma 1 lettere b) e c), siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo ovvero, qualora con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106 comma 2) del predetto articolo siano state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

d) qualora l'aggiudicatario si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016;

e) qualora l'appalto non avesse dovuto essere stato aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato;

f) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

g) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni

h) transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010

Il contratto sarà altresì risolto in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente, qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa, in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che

intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza, qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa

Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

L'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall'Amministrazione Comunale, compresa l'eventuale esecuzione in danno.

Art. 14 - Fatture, liquidazioni e pagamenti.

L'aggiudicatario è obbligato ad emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti.

Le fatture elettroniche dovranno contenere i seguenti dati: il numero d'ordine qualora indicato dalla Civica Amministrazione, il numero di C.I.G. riferito al lotto di aggiudicazione ed il codice IPA: M3BUMV. Quest'ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata al fornitore via PEC.

Le fatture elettroniche verranno prontamente rigettate qualora non contengano gli elementi predetti

La liquidazione delle fatture è subordinata:

- all'attestazione di regolarità contributiva (DURC) che il Comune richiederà direttamente agli enti competenti ed all'attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte delle sedi utenti.

L'irregolarità del suddetto D.U.R.C. rappresenta causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento.

Il pagamento delle fatture, complete di tutti i dati necessari, avverrà entro 30 giorni d.f.f.m. dalla data di ricevimento della fattura, fatte salve eventuali contestazioni relative all'esecuzione del servizio.

In caso di ricorso al subappalto il termine di cui sopra decorrerà dalla data di presentazione della quietanza di pagamento al subappaltatore.

In applicazione di quanto previsto dall'art.30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, dall'importo mensile delle fatture sarà operata una ritenuta dello 0,50% al fine di attuare l'eventuale intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva da parte dell'esecutore. In particolare su ogni fattura dovrà essere indicato l'imponibile decurtato dello 0,50%, indicando altresì tale operazione nella descrizione della fattura. Al termine del contratto, in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione di regolare esecuzione e previo rilascio del documento unico di regolarità contabile, la ditta aggiudicataria emetterà una fattura per l'importo complessivo dello 0,50% non fatturato con ciascun documento di spesa emesso durante la durata contrattuale.

L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi nell'emissione del DURC da parte degli istituti competenti.

In particolare per la liquidazione delle fatture riferite ai servizi di pulizia effettuato in tutti gli spazi con esclusione di quelli adibiti a mense e refettori, si applicherà il meccanismo c.d. *“split payment”*, che prevede per gli Enti Pubblici l’obbligo di versare all’Erario l’Iva esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l’imponibile. Pertanto la ditta aggiudicataria di ciascuno dei due lotti dovrà emettere regolari fatture con addebito d’Iva. Il Comune pagherà alla suddetta soltanto l’imponibile e verserà direttamente l’Iva all’Erario.

Per la liquidazione delle fatture riferite al servizio di pulizia effettuato presso gli spazi adibiti a mense e refettori si applicherà il meccanismo c.d. *“reverse charge”* che la Legge prevede per alcune tipologie di prestazioni – tra cui il servizio di pulizia - derivanti da contratti in ambito commerciale. In relazione a tale contratto la ditta aggiudicataria dovrà emettere fatture senza addebito IVA indicando *“inversione contabile”* ed eventualmente *“art. 17, comma 6, D.P.R. 633/72”*.

L’importo di ogni fattura dovrà essere pari a 1/10,50 dell’importo offerto in sede di gara, corrispondente al corrispettivo mensile per il servizio reso; detto importo sarà altresì comprensivo della quota proporzionale (1/10,50) relativa agli oneri della sicurezza posti a base di gara.

La ditta appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

Ai sensi dell’art.3 della legge n.136/2010 e del d.l. n.187 del 12.11.2010

- I pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni
- I contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica
- I contraenti hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché provvedono altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

I pagamenti saranno effettuati mediante emissione di bonifico bancario presso i seguenti istituti Bancari dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche ai sensi del comma1 art. 3 della predetta legge:

.....

Le persone titolari o delegate ad operare sul suddetto conto bancario sono:.....

....

La società si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della citata Legge al Comune entro 7 giorni eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall’applicazione della legge n. 136/2010.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a 10.000 euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, effettuerà una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 del D.M.E.e F. n. 40 del 18 gennaio 2008 presso Equitalia S.p.A., competente alle verifiche ispettive di controllo.

Art.15 - Subappalto

Il subappalto è ammissibile nei limiti ed alle condizioni disciplinate all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e l'eventuale ricorso a tale istituto dovrà essere dichiarato in sede di presentazione della documentazione di gara.

Le imprese partecipanti devono dichiarare in sede d'offerta la parte di prestazione che intendono eventualmente subappaltare a terzi nel rispetto dei limiti di legge e disposti dall'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n°50/2016.

L'accettazione del subappalto è subordinata alla verifica dei requisiti di capacità tecnica, nonché a quelli di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 16 - Divieto di cessione del contratto.

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto. Se questo si verificherà, l'Amministrazione dichiarerà risolto il contratto per colpa dell'appaltatore, salvo ogni diritto di ripetere ogni eventuale maggiore danno dipendente da tale azione.

Art. 17 - Cessione del credito

E' consentita la cessione del credito, purchè sia preventivamente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata, nel rispetto delle previsioni di legge.

Art. 18 - Spese contrattuali

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente servizio sono a carico della Ditta appaltatrice.

Art. 19 - Rinvio al altre norme

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono le norme del Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova e, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile.

Art. 20 - Foro competente.

Per ogni controversia riguardante il servizio in oggetto è competente il Foro di Genova.